



POLICY

Policy per il transaction reporting e la trasparenza post-negoziato

Oggetto	Policy per il transaction reporting e la trasparenza post-negoziato
Redatto	Settore Affari e Finanza
Approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	25/06/2026
Versione	2.0

ELENCO VERSIONI

Versione	1.0
Data approvazione	16/01/2018
Descrizione versione	Prima stesura della Policy.

Versione	2.0
Data Approvazione	25/06/2026
Descrizione versione	Aggiornamento al fine di recepire l'attuale procedura operativa in uso fornita dall'outsourcer informatico e l'operatività attualmente svolta.

Sommario

1.0 PREMESSA.....	4
1.1 Definizioni.....	4
2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
3.0 TRANSACTION REPORTING.....	7
4.0 INFORMAZIONI DA SEGNALARE.....	9
5.0 TRASPARENZA POST NEGOZIAZIONE.....	10

1.0 PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 ("MiFIR"), come successivamente modificato e integrato, da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/791, stabilisce obblighi in materia di segnalazione delle operazioni su strumenti finanziari e di trasparenza pre e post-negoiazione, al fine di rafforzare l'integrità, l'efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari. Le norme tecniche di regolamentazione sono state modificate per quanto riguarda il massimale del volume e la presentazione di informazioni ai fini di trasparenza delle sedi di negoziazione dal Regolamento Delegato (UE) 2026/392 del 20.02.2026.

In particolare, l'articolo 26 del MiFIR prevede che le imprese di investimento segnalino alle autorità competenti i dettagli delle operazioni concluse su strumenti finanziari, secondo modalità e tempistiche definite dal Regolamento Delegato (UE) 2017/590, consentendo alle autorità stesse di svolgere attività di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e dell'individuazione di condotte rilevanti ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Il MiFIR disciplina altresì gli obblighi di trasparenza post-negoiazione, imponendo alle imprese di investimento la pubblicazione delle informazioni relative alle operazioni concluse in strumenti finanziari, secondo quanto previsto, *inter alia*, dai Regolamenti Delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587 - come modificati dal regolamento delegato UE 2025/1246 del 18 giugno 2025, al fine di aggiornare gli obblighi di trasparenza *pre* e *post* negoziazione, in linea con le modifiche introdotte dal Regolamento UE 2024/791 - che definiscono il contenuto, le modalità e le tempistiche di pubblicazione delle informazioni per le diverse categorie di strumenti finanziari.

Il quadro normativo sopra richiamato si inserisce nel più ampio contesto delineato dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), così come modificata dalla Direttiva 2024/790, che disciplina la prestazione dei servizi di investimento e l'organizzazione e il funzionamento dei mercati finanziari.

Alla luce di quanto sopra, la presente Policy definisce le regole e le procedure adottate dalla Banca al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di *transaction reporting* e di trasparenza post-negoiazione, garantendo la completezza, l'accuratezza e la tempestività delle informazioni trasmesse alle autorità competenti e pubblicate al mercato, anche mediante l'utilizzo di dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM).

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca ed è aggiornata qualora intervengano modifiche nella normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa od operativa della Banca.

La Funzione Compliance della Banca effettua i controlli necessari per verificare che il processo di segnalazione avvenga conformemente alle disposizioni della Policy.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sulla intranet aziendale.

1.1 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **autorità competente:** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 26) della Direttiva 2014/65/UE e delle pertinenti disposizioni del Regolamento MiFIR, è l'autorità designata da ciascuno

Stato membro alla quale sono conferiti tutti i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine e di intervento, necessari allo svolgimento dei propri compiti ai sensi della normativa europea in materia di mercati degli strumenti finanziari;

- **Differimento della pubblicazione (deferral):** il meccanismo previsto dal Regolamento MiFIR e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/583 e Regolamento Delegato (UE) 2017/587, che consente, al ricorrere di determinate condizioni, la pubblicazione differita delle informazioni relative alle operazioni concluse, al fine di evitare impatti negativi sulla liquidità del mercato o sull'esecuzione degli ordini;
- **dispositivo di pubblicazione autorizzato o APA:** ai sensi dell'articolo 1, comma 6-undecies, lett. a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 20 e 21 del Regolamento MiFIR, è un soggetto autorizzato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE a pubblicare, per conto delle imprese di investimento, le informazioni relative alle operazioni concluse, in conformità agli obblighi di trasparenza post-negoziazione;
- **esecuzione di ordini per conto dei clienti:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies del TUF, è il servizio di investimento che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione;
- **esecuzione di un'operazione:** ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/590, si intende la fornitura, da parte di un'impresa di investimento, di uno dei seguenti servizi di investimento: (a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari qualora non sia effettuata da un'impresa trasmittente come definita nel presente paragrafo; (b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; (c) negoziazione per conto proprio; (d) decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente; (e) trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti, nei limiti dei casi in cui tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 26 MiFIR;
- **fornitore di servizi di comunicazione dati:** in conformità all'articolo 1 comma 6 -undecies, lett. e) del TUF, indica un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato;
- **gestore del mercato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-bis.7) del TUF, è il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;
- **impresa trasmittente:** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento MiFIR e dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/590 è un'impresa di investimento che trasmette un ordine qualora siano rispettate le seguenti condizioni: (a) l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole da uno o più clienti; (b) l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente); (c) l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del Regolamento MiFIR e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento;
- **internalizzatore sistematico:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter del TUF, si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio

eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;

- **meccanismo di segnalazione autorizzato o ARM:** ai sensi dell'articolo 1, comma 6-undecies, lett. c) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è un soggetto autorizzato ai sensi della Direttiva 2014/65/UE a trasmettere, per conto delle imprese di investimento, i report delle operazioni alle autorità competenti, in conformità all'articolo 26 del Regolamento MiFIR;
- **mercato regolamentato:** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-ter) del TUF, è il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi;
- **negoziazione per conto proprio:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5 -bis del TUF si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;
- **negoziazione matched principal:** ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octies del TUF si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione;
- **operazione:** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, paragrafo 2 del Regolamento MiFIR e dell'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/590, si intende la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario: (a) ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione; (b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione (c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;
- **qualità dei dati (data quality):** l'insieme dei requisiti di completezza, accuratezza, coerenza e tempestività delle informazioni oggetto di transaction reporting e di trasparenza post-negoziazione, come richiesto dalla normativa applicabile e dagli orientamenti dell'ESMA, nonché dalle autorità competenti;
- **ricezione e trasmissione di ordini o RTO:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-sexies del TUF comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);
- **sede di negoziazione:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. c) del TUF si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- **sistema multilaterale:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis.1 del TUF si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;
- **sistema multilaterale di negoziazione o MTF:** ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. a) del TUF si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di

acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;

- **sistema organizzato di negoziazione o OTF**: ai sensi dell'articolo 1, comma 5 -octies, lett. b) del TUF un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;
- **strumenti finanziari**: ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, qualsiasi strumento finanziario riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;
- **strumenti finanziari negoziati su una sede di negoziazione (TOTV - Traded on a Trading Venue)**: ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento MiFIR, si intendono gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, nonché gli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o un indice o paniere composto da tali strumenti, rilevanti ai fini dell'obbligo di transaction reporting;
- **strumento finanziario liquido / non liquido**: classificazione degli strumenti finanziari ai fini degli obblighi di trasparenza prevista dal Regolamento MiFIR e specificata dai Regolamenti Delegati (UE) 2017/583 e Regolamento Delegato (UE) 2017/587, basata su criteri quali il volume degli scambi, la frequenza delle negoziazioni e la dimensione delle operazioni, rilevante ai fini della determinazione degli obblighi e delle modalità di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione;
- **transaction report**: la comunicazione, presentata secondo gli standard tecnici previsti dalla normativa applicabile, contenente i dettagli relativi alle operazioni eseguite dalla Banca;
- **transaction reporting**: trasmissione di un transaction report all'autorità competente, direttamente o per il tramite di un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento MiFIR.

2.0 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy ha lo scopo di definire il processo di segnalazione all'autorità competente o di pubblicazione al mercato dei dettagli delle operazioni in strumenti finanziari eseguite dal Banco, anche per il tramite dei servizi di segnalazione di *transaction reporting* e di trasparenza post negoziazione prestati da UnaVista LTD, una società inglese posseduta dal London Stock Exchange, che si occupa delle segnalazioni Mifir.

In particolare, la presente Policy disciplina:

- l'ambito di applicazione ed il perimetro dell'obbligo di segnalazione o di pubblicazione delle operazioni;
- le diverse modalità di segnalazione o pubblicazione delle informazioni relative alle operazioni in ragione delle diverse capacità di negoziazione;
- le misure adottate dalla Banca per verificare la completezza, l'esattezza e la puntualità delle comunicazioni o pubblicazione relative alle operazioni, che sono state trasmesse all'ARM o pubblicate tramite APA.

3.0 TRANSACTION REPORTING

La Banca comunica in modo completo e accurato alla Consob i dettagli delle operazioni che:

- siano state eseguite dalla Banca nell'ambito della prestazione dei seguenti servizi di investimento: (a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; (b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; (c) negoziazione per conto proprio o; (d) gestioni di portafogli. Sono inoltre oggetto di comunicazione le operazioni di trasferimento di strumenti finanziari tra depositi diversamente intestati;
- comportino la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario: (a) ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione; (b) il cui sotto stante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione (c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione. La Banca acquisisce o cede uno strumento finanziario quando: (a) acquista o vende uno strumento finanziario; (b) stipula o procede alla liquidazione (close-out) di un contratto derivato; (c) aumenta o diminuisce l'importo nozionale di un contratto derivato. La Banca è tenuta a segnalare l'operazione anche nel caso in cui proceda all'acquisizione e cessione simultanea di uno strumento finanziario ove non si verifichino variazioni nella proprietà dello strumento finanziario ma sia richiesta la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione (v. infra, par. 5).

Le operazioni sono segnalate il più rapidamente possibile e, al massimo, entro la fine del giorno lavorativo seguente.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/ 590, e in particolare: (a) le operazioni di finanziamento tramite titoli con controparti diverse da controparti centrali; (b) i contratti sorti ai fini di compensazione e regolamento; (c) la composizione (settlement) di obbligazioni reciproche tra le parti con riporto dell'obbligazione netta; (d) la cessione o novazione post- negoziazione di un contratto derivato ove una delle parti del contratto derivato sia sostituita da terzi; (e) la compressione del portafoglio; (f) la diminuzione o l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato risultanti da condizioni contrattuali prestabilite o da eventi obbligatori ove l'investitore non prenda nessuna decisione di investimento al momento della variazione dell'importo nozionale.

Di seguito si riportano le tipologie di operazioni che la Banca ha individuato come rientranti negli obblighi di segnalazione alla Consob ai sensi della normativa applicabile.

Elenco delle tipologie di operazioni da comunicare alla CONSOB ai fini del Transaction Reporting	
(a)	La Banca è aderente al mercato/MTF (ad esempio, Bloomberg, Vorvel o Bond Vision) ed esegue l'ordine sulla piattaforma per conto proprio
(b)	La Banca è aderente al mercato/MTF (ad esempio, Bloomberg o Bond Vision) ed esegue l'ordine sulla piattaforma per conto di un cliente
(c)	La Banca esegue l'ordine OTC per conto proprio
(d)	La Banca esegue l'ordine OTC per conto di un cliente
(e)	La Banca trasmette l'ordine di un cliente a un <i>broker</i> (Equita SIM) che provvede a eseguire l'operazione sulla sede di negoziazione
(f)	La Banca trasmette l'ordine della proprietà a un <i>broker</i> che provvede a eseguire l'operazione
(g)	La Banca trasmette l'ordine eseguito nell'ambito del servizio di gestioni di portafogli ad un <i>broker</i> (Equita SIM) che provvede ad eseguire l'operazione sulla sede di negoziazione. Si dovrà tenere conto del caso di aggregazione

	di più ordini
(h)	La Banca esegue un trasferimento titoli tra depositi diversamente intestati, accesi presso la Banca stessa o presso un'altra banca
(i)	La Banca trasferisce titoli a nell'ambito di un'operazione di finanziamento tramite titoli con controparti centrali (es. Banca centrale Europea o Banca d'Italia)
(l)	La Banca è aderente a una sede di negoziazione ed esegue l'ordine di acquisto di un <i>interest rate swap / currency forward / cross currency swap</i> sulla piattaforma per conto proprio
(m)	La Banca acquista direttamente titoli di Stato nell'ambito di un'asta sul mercato primario e li cede ai propri clienti
(n)	La Banca esegue ordini in contropartita diretta con il cliente finale

Al fine di comunicare i dettagli delle operazioni eseguite, la Banca si avvale del servizio di "transaction reporting e trasparenza post negoziazione" offerto da UnaVista LTD. In particolare, la Banca trasmette a quest'ultima i dati di cui al successivo par. 4 relativi alle operazioni eseguite. UnaVista LTD a sua volta li inoltra all'ARM da essa individuata. Quest'ultimo provvede al successivo invio alla Consob con le modalità e secondo le tempistiche previste dalla normativa.

4.0 INFORMAZIONI DA SEGNALARE

La segnalazione comprende tutte le informazioni specificate dal Regolamento Delegato (UE) 2017/590 e sono inviate in formato elettronico nel rispetto degli standard e dei formati specificati nel medesimo Regolamento.

Tra le informazioni da segnalare rientra anche il "Codice identificativo del compratore" e il "Codice identificativo del venditore", ossia due codici univoci che consentono di identificare, rispettivamente, il compratore e il venditore dello strumento finanziario oggetto dell'operazione (di seguito i "Codici identificativi").

Al fine di ottemperare all'obbligo sopra richiamato ed effettuare, conseguentemente, le segnalazioni in conformità alla normativa vigente, la Banca acquisisce i Codici identificativi di ciascun cliente all'atto della sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento. Qualora il cliente non fornisca il proprio Codice identificativo, la Banca si astiene dall'accendere il rapporto e dalla prestazione dei servizi di investimento.

Quali validi Codici identificativi, il regolamento individua:

- in caso di cliente persona fisica che agisce in qualità di consumatore, il codice fiscale ovvero il codice equivalente rilasciato dall'autorità competente del paese estero di eventuale residenza fiscale del cliente.
- in caso di cliente "soggetto giuridico"¹, il codice LEI (Legal Entity Identifier) che consiste in un codice alfanumerico di 20 caratteri sviluppato sulla base degli standard internazionali ISO. Esso consente di identificare in modo chiaro e univoco i soggetti giuridici, di versi da persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori o liberi professionisti, che effettuano transazioni su strumenti finanziari. Il codice è rilasciato dalle autorità nazionali competenti, in Italia Unioncamere, e una volta ottenuto, deve essere rinnovato dal cliente con cadenza annuale e tempestivamente comunicato alla Banca.

¹ Ai sensi della tabella 2 dell'allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2017/590.

In conformità alle previsioni del Regolamento, la Banca si astiene da effettuare ogni operazione rientrante negli obblighi di segnalazione, qualora sia sprovvista del Codice identificativo del proprio cliente o tale codice sia invalido (es. codice LEI scaduto e non rinnovato).

5.0 TRASPARENZA POST NEGOZIAZIONE

Con riferimento a ciascuna operazione conclusa in proprio conto o per conto dei clienti ed eseguita al di fuori di una sede di negoziazione, qualora la stessa abbia ad oggetto strumenti finanziari negoziabili in una sede di negoziazione, la Banca rende pubblici il volume e il prezzo e il momento nel quale la transazione è stata conclusa.

L'obbligo si applica solamente nel caso in cui la Banca ovvero il proprio cliente agiscano in qualità di venditore dello strumento finanziario.

I dati devono essere trasmessi a un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione.

Il Banco non svolge operatività soggetta agli obblighi di trasparenza post-negoziazione, in quanto non conclude operazioni con la clientela in conto proprio o per conto dei clienti al di fuori di sedi di negoziazione aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziabili in tali sedi.